

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI E PER UNA MIGLIORE CONVIVENZA CON GLI UMANI

INDICE

Titolo I - PRINCIPI

- Art. 1 – Profili istituzionali.
- Art. 2 – Valori etici e culturali.
- Art. 3 – Competenze del Sindaco.
- Art. 4 – Tutela degli animali.

Titolo II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 5 – Definizioni.
- Art. 6 – Ambito di applicazione.
- Art. 7 – Esclusioni.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 8 – Modalità di detenzione e custodia di animali.
- Art. 9 – Maltrattamento e mancato benessere di animali.
- Art. 10 – Tutela della fauna selvatica
- Art. 11 – Abbandono e rilascio di animali.
- Art. 12 – Avvelenamento di animali.
- Art. 13 – Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico.
- Art. 14 – Divieto di accattonaggio con animali.
- Art. 15 – Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.
- Art. 16 – Commercio, allevamento ed esposizione di animali.
- Art. 17 – Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.
- Art. 18 – Pet-therapy: terapie assistite con coinvolgimento di animali in case di riposo/ospedali/scuole.
- Art. 19 – Inumazione di animali.
- Art. 20 – Destinazione di cibo per animali.
- Art. 21 – Avvertenza.

Titolo IV – CANI

- Art. 22 – Attività motoria e rapporti sociali.
- Art. 23 – Divieto di detenzione a catena.
- Art. 24 – Dimensioni dei recinti.
- Art. 25 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.
- Art. 26 – Aree e percorsi destinati ai cani.
- Art. 27 – Obbligo di raccolta delle deiezioni.
- Art. 28 – Accesso negli esercizi pubblici e negli Uffici Comunali.
- Art. 29 – Anagrafe canina – Smarrimento – Rinvenimento – Affidamento.

Titolo V – GATTI

- Art. 30 – Definizione dei termini usati nel presente titolo.
- Art. 31 – Proprietà dei gatti liberi.
- Art. 32 – Compiti dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'Amministrazione Comunale.
- Art. 33 – Colonie feline e gatti liberi.
- Art. 34 – Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.
- Art. 35 – Cantieri.

Art. 36 – Custodia dei gatti di proprietà.

Titolo VI – RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI

Art. 37 – Modalità di detenzione e misure delle gabbie.

Titolo VII – VOLATILI

Art. 38 – Detenzione di volatili.

Art. 39 – Dimensioni delle gabbie.

Art. 40 – Della popolazione di Columba livia varietà domestica.

Art. 41 – Protezione dei nidi.

Titolo VIII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 42 – Ittiofauna.

Art. 43 – Detenzione di specie animali acquatiche.

Art. 44 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

Art. 45 – Tartarughe acquatiche.

Titolo IX – EQUIDI

Art. 46 – Equidi.

Titolo X – PICCOLA FAUNA

Art. 47 – Tutela della piccola fauna.

Titolo XI – ANIMALI ESOTICI

Art. 48 – Tutela degli animali esotici.

Titolo XII – PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

Art. 49 – Protezione degli animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici.

Art. 50 – Trattamento documentazione relativa ai protocolli di sperimentazione.

Art. 51 – Recupero e riabilitazione animali da laboratorio.

Art. 52 – Allevamenti a fini di sperimentazione / vivisezione.

Titolo XIII – CANILI E GATTILI

Art. 53 – Cessione del proprio cane e/o gatto al Comune.

Art. 54 – Adozioni e sterilizzazioni.

Titolo XIV – CIRCHI EQUESTRI

Art. 55 - Criteri per concessione attendamento nel Comune

Titolo XV- ARTROPODI

Art. 56 – Tutela degli artropodi.

Titolo XIV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57 – Sanzioni.

Art. 58 – Utilizzo degli introiti delle sanzioni.

Art. 59 - Vigilanza.

Art. 60 – Danni al Patrimonio Pubblico.

Art. 61 – Collaborazione con Associazioni.

Art. 62 – Integrazioni e modificazioni.

Art. 63 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

Titolo I – PRINCIPI

Art. 1 – Profili istituzionali.

Il Comune, ispirandosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'Unesco a Parigi, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della Regione Lombardia e dal proprio Statuto:

1. promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente;
2. riconosce agli individui e alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche;
3. individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli;
4. promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire sia gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza sia la possibilità di un'organica convivenza con la collettività umana nel rispetto dei criteri di tutela della salute pubblica;
5. delega all'Uffici di Polizia Locale ogni competenza in ambito di tutela degli animali sul territorio comunale, incluse attività di controllo, vigilanza e applicazione del presente.

Art. 2 – Valori etici e culturali.

Il Comune, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della Regione Lombardia e dal proprio Statuto:

1. riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia;
2. opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi;
3. incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli animali e promuovono iniziative per la sopravvivenza delle specie animali;
4. si impegna a favorire programmi di preparazione di cani per i disabili e il coinvolgimento degli animali opportunamente formati ai fini della pet-therapy, effettuati da parte di persone e/o associazioni con cognizioni e competenze specifiche;
5. potrà avvalersi, per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti punti, della collaborazione delle Associazioni protezioniste, ambientaliste ed animaliste anche attraverso la stipulazione di idonee convenzioni.

Art. 3 – Competenze del Sindaco.

1. Il Sindaco, in base al dettato degli artt. 823, 826, 927, 931 del Codice Civile, esercita la proprietà e la tutela degli animali presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero sul territorio comunale.
2. In particolare il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale:
 - a) rilascia l'autorizzazione al funzionamento dei rifugi per animali, pubblici o privati, e delle altre strutture di ricovero per animali previste dalla L.R. 16/06;
 - b) può disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali d'affezione siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria e del benessere animale.
3. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979 e alla L.R. 16/2006, spetta:
 - a) la prestazione del servizio di ricovero di animali d'affezione catturati o raccolti, fatta salva la facoltà per i Comuni di demandare detto servizio, mediante convenzioni, ad enti pubblici, associazioni, cooperative sociali di cui alla L. 381/1991 (Disciplina delle cooperative sociali) e imprenditori privati;
 - b) l'attività di vigilanza e di prevenzione ed accertamento, effettuata dal corpo di polizia locale, delle infrazioni previste dalla L.R. 16/2006;

- c) la realizzazione di campagne informative sugli obiettivi della L.R. 16/2006 e sulle modalità di attuazione, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni di cui all'art. 19 della L.R. 16/2006 e dei medici veterinari, e la predisposizione di sportelli per l'anagrafe canina;
- d) la collaborazione con le ASL per le funzioni di cui all'art. 5, comma 3, lettere a) e h), della L.R. 16/2006;
- e) la possibilità di istituire l'ufficio tutela animali ed un fondo speciale per la sterilizzazione di cani e gatti i cui proprietari versino in stato di indigenza;
- f) la stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con le ASL, con i privati e le associazioni per la gestione delle colonie feline.

Art. 4 – Tutela degli animali.

1. Il Comune, in base alla Legge 281/91, alla Legge 189/2004 e alla Legge Regionale 16/06, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato e della Regione.
3. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali, e si rivolge alle Autorità competenti – anche giudiziarie - in caso di maltrattamenti.

Titolo II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 – Definizioni.

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla Legge 281/91 e succ. modif. e alla L.R. 16/06, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati tenuti sul territorio comunale a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
Si riconosce altresì la qualifica di animale d'affezione a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie che sia detenuto al mero scopo di compagnia, ove non contrasti con le normative vigenti.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, purché secondo le modalità in esse contemplate.

Art. 6 – Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune.
2. Le norme previste dai successivi articoli 8 e 9 (modalità di detenzione e custodia di animali, maltrattamento e mancato benessere di animali) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al precedente articolo 5.

Art. 7 – Esclusioni.

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a. alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria, fatta salva la riconducibilità ad ipotesi di violazioni penali;
 - b. alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la sperimentazione animale in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria, sempre che non sia configurabile una violazione penale;

- c. al prelievo regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- d. alle attività di disinfestazione e derattizzazione a condizione che siano svolte in osservanza delle normative di settore.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 – Modalità di detenzione e custodia di animali.

1. Chi custodisce un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o custoditi a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario ed i proprietari dovranno porre in essere le prescrizioni impartite.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene e salute.
5. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni e se ne assumono ogni e qualsivoglia responsabilità in proposito.
6. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private.

Art. 9 – Maltrattamento e mancato benessere di animali.

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali, come specificato in dettaglio e a mero titolo esemplificativo nei divieti di cui ai commi seguenti del presente articolo.
2. E' vietato custodire gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute. È, comunque, vietato ricoverare all'esterno gli animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute e/o privarli dei necessari contatti intraspecifici, interspecifici e sociali caratteristici della loro specie.
4. E' vietato custodire animali in terrazze o balconi che non abbiano collegamento con l'abitazione senza idoneo riparo, custodirli anche per brevi periodi in rimesse o cantine. E' vietato segregarli in contenitori inadeguati o scatole, anche se posti all'interno di appartamenti o di altri locali (anche commerciali) senza luce naturale ed adeguato ricambio d'aria.
5. E' vietato detenere animali in ambienti separati dai locali di abitazione, quali box o casotti, in cui viene accertata anche solo una delle seguenti condizioni: 1. illuminazione naturale assente o insufficiente; 2. ventilazione assente o insufficiente; 3. spazio a disposizione dell'animale tale da non consentire una seppur minima attività motoria.
6. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
7. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto, di ricovero per cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali osservando le disposizioni di cui all'art. 16; fanno eccezione uccelli e piccoli roditori nonché animali che, per le loro caratteristiche, possono comportare elementi di pericolosità.
8. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della

specie; è vietato l'uso di strumenti cruenti (collari elettrici con rilascio di scariche, collari con punte, ecc.) per l'addestramento di qualsiasi tipo di animale.

E' vietato su tutto il territorio comunale l'uso di collari a strozzo.

9. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze ed incroci di cani con spiccate attitudini aggressive.

10. E' vietato ricorrere all'addestramento nonché alla detenzione di animali appartenenti a specie selvatiche, fatto salvo quanto previsto dalle normative nazionali.

11. E' vietata su tutto il territorio comunale la colorazione di animali per qualsiasi scopo, la detenzione di animali colorati artificialmente e la loro vendita.

12. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei vani portabagagli chiusi (ovvero non comunicanti con gli abitacoli) degli autoveicoli.

13. E' vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, nonché la possibilità per gli animali di sdraiarsi e rigirarsi; è vietato il trasporto di animali in condizioni di sovraffollamento; gli animali devono essere protetti dagli urti causati dai movimenti del viaggio e protetti dalle intemperie e da forti variazioni climatiche.

14. E' vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo. L'effettuazione di giochi pirotecnici all'interno o in prossimità di aree verdi deve essere svolta con modalità che escludano possibili danni agli animali ed è comunque sempre vietata un prossimità di riserve o monumenti naturali (es. Garzaie).

15. E' vietato detenere permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale gli animali; al fine dell'applicazione di tale divieto si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della specie salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento.

16. Gli atti di amputazione del corpo degli animali (quali taglio di coda e orecchie, onisectomia ovvero taglio della prima falange del dito dei gatti, operazioni di recisione delle corde vocali) sono vietati quando motivati da ragioni estetiche e non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica degli stessi, salvo i casi, certificati da un medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per prevenire o guarire malattie.

17. E' vietato custodire a stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete; tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena. In ogni caso, vale quanto detto nella lettera precedente circa le uniche possibilità di detenzione temporanea in gabbia; nel caso in cui l'animale sia stabulato per ragioni terapeutiche, il medico veterinario ha l'obbligo di indicare data di inizio e di fine del trattamento.

18. E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.

19. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario, scientificamente comprovata e documentata.

20. E' vietato detenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria. Per il periodo compreso tra i mesi primaverili e quelli estivi è vietato tenere animali in autoveicoli in sosta al sole; anche la sosta all'ombra in tale periodo è consentita solo con la parziale apertura dei quattro finestrini.

21. E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.

22. La macellazione di suini, ovi-caprini, volatili da cortile e conigli per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298/29, sentito il parere dei competenti Servizi Veterinari dell'ASL. In particolare devono essere accertate idoneità, capacità e conoscenze professionali delle persone incaricate della macellazione, e deve essere verificato che le operazioni di immobilizzazione, stordimento e abbattimento siano condotte in modo tale da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori

e sofferenze evitabili, ai sensi Decreto Legislativo 1/9/98 n. 333 come modificato dalla Legge 526/99. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata.

23. E' vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.

24. È vietato sollevare gli animali per la testa, per le orecchie, per le zampe o per la coda ai fini di incrudelire sugli stessi.

Art. 10 – Tutela della fauna selvatica

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano la protezione della fauna selvatica, l'esercizio della caccia e della pesca, le normative sanitarie.

2. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili, anfibi o pesci dovrà sempre avvenire con modalità che escludano danni agli animali.

3. Sono tutelati, con apposita delibera (Vedi Delibera salva Rondini LIPU), i nidi di rondine e balestruccio.

4. È vietato prelevare uova o piccoli nati.

5. La detenzione, seppure temporanea, di fauna selvatica va immediatamente segnalata al Settore Faunistico della Provincia o all'Ufficio di Polizia Locale..

Art. 11 – Abbandono e rilascio di animali.

1. E' severamente vietato abbandonare o rilasciare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, nonché uova o forme larvali, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione da parte della Provincia e del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASL.

3. I cittadini che rinvencono animali vaganti, feriti o in stato di difficoltà, devono segnalare tempestivamente l'evento al Comune che attiverà, senza alcun indugio, il servizio veterinario ASL e la Polizia Locale, nonché altri Enti o organismi preposti al recupero. I cittadini, qualora gli Uffici Comunali non siano aperti, possono rivolgersi direttamente alla Polizia Locale o all'ASL.

4. Il Comune favorisce e incentiva le adozioni di cani e gatti abbandonati e detenuti nei rifugi e nelle altre strutture abilitate.

5. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti, uccisione di animali o detenzione e/o uso improprio di armi da fuoco.

Art. 12 – Avvelenamento di animali.

1. Su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle abitazioni private, è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia ed alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità penali, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate.

Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo segnali, oltre che ai soggetti previsti dalla legge, all'Ufficio di Polizia Locale indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

2. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, dovrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

Art. 13 – Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune, se non in contrasto con i regolamenti o carta dei servizi delle aziende di trasporto.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio, della museruola e di strumentazione idonea alla rimozione delle deiezioni con esclusione dei cani per non vedenti e portatori di handicap; per i gatti è obbligatorio il trasportino.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia, tranne i cani di accompagnamento dei disabili e dei non vedenti. Il servizio taxi, a tale scopo, dovrà essere avvisato alla chiamata e dichiarare o meno la propria disponibilità ad effettuare il trasporto. Gli animali di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono obbligatoriamente ammessi al trasporto se contenuti in apposito trasportino.
6. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 14 – Divieto di accattonaggio con animali.

1. E' vietato esibire, durante la pratica dell'accattonaggio, animali di qualsivoglia specie, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute degli stessi.

Art. 15 – Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie, quali mostre, manifestazioni itineranti, sagre, luna-park, lotterie, mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. E' altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento. La presente norma non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito di iniziative a scopo di adozione, preventivamente comunicate all'Ufficio Diritti Animali (o al Referente).

Art. 16 – Commercio, allevamento ed esposizione di animali.

1. Il commerciante, l'allevatore, il proprietario della pensione di animali da compagnia, nell'esercizio delle loro attività, devono adottare misure adeguate per garantire il benessere psico-fisico dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, mutilazioni, sofferenze o lesioni. I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, delle gabbie e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati e di natura appropriata alla fisiologia degli animali. I locali di stabulazione, le gabbie e le attrezzature non devono essere sprovvisti di spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.
2. Le condizioni ambientali e climatiche (circolazione dell'aria, temperatura, umidità relativa, luminosità, concentrazione di gas nocivi, ecc.) all'interno delle strutture di custodia devono essere

mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. Gli animali custoditi in locali chiusi devono essere sottoposti ad un rapporto artificiale luce/buio compatibile con le necessità fisiologiche, riferite ai periodi di veglia e di riposo. Quando necessario, per soddisfare particolari esigenze termiche degli animali, devono essere previsti anche impianti di riscaldamento e/o refrigerazione ambientali.

3. Agli animali deve essere fornita l'alimentazione necessaria (per quantità, qualità e frequenza di somministrazione) per soddisfare ogni esigenza fisiologica, di benessere e di salute. Tutti gli animali devono sempre avere accesso ad un'adeguata quantità di acqua, di qualità adeguata. Gli alimenti e l'acqua devono essere esenti da eventuali contaminazioni biologiche o con sostanze potenzialmente nocive.

4. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite o installate in modo che ciascun animale possa accedervi senza essere aggredito anche in situazioni di competitività (che, comunque, devono essere evitate).

5. Non si devono detenere o allevare in contatto visivo o fisico specie animali o singoli soggetti fra loro incompatibili (es. predatore/preda); è altresì vietato alimentare animali con altri animali vivi. Il presente divieto si applica anche ai privati cittadini, mentre non è valido per i Centri Recupero regolarmente autorizzati.

6. I locali in cui si commercializzano animali d'affezione a scopo di lucro, devono garantire il rispetto dei seguenti requisiti minimi:

- a) non comunicare direttamente con locali di abitazione o locali adibiti ad attività diverse dalla commercializzazione di alimenti o articoli per animali;
- b) essere forniti di acqua potabile e servizi igienici;
- c) possedere una specifica area di dimensioni proporzionate alle attività autorizzate, dotata di idonee attrezzature per la pulizia e la disinfezione delle gabbie, delle vasche, degli alimentatori, degli abbeveratoi e di tutto il materiale utilizzato per gli animali, potenzialmente contaminati con agenti patogeni;
- d) possedere una specifica area nel caso sia necessario preparare alimenti;
- e) essere dotati, se necessario, di frigorifero per la conservazione di alimenti deperibili da utilizzare per l'alimentazione degli animali;
- f) essere mantenuti sempre puliti e ventilati e, se necessario, provvisti di idonei aspiratori;
- g) possedere pareti di colore chiaro, impermeabili, lavabili e disinfettabili fino all'altezza minima di 2 m;
- h) possedere pavimenti impermeabili, lavabili e disinfettabili;
- i) essere dotati di idonei locali o strutture, funzionali alle tipologie e proporzionali al numero di animali ospitati, per l'isolamento e la cura degli eventuali soggetti malati;
- j) essere provvisti, unicamente per gli esercizi che importano animali acquatici esotici, di un adeguato sistema di disinfestazione delle acque, tale da impedire la diffusione di eventuali agenti patogeni; tale sistema deve essere riconosciuto idoneo dal Servizio Veterinario competente al momento dell'autorizzazione.

7. Durante le ore notturne è fatto assoluto divieto di esporre animali alla luce artificiale diretta o indiretta di insegne luminose, di fari delle auto o altro.

8. Gli animali non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti costantemente ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali è necessario provvedere ad una adeguata illuminazione artificiale.

9. Gli animali dovranno essere sempre riparati dal sole e dalle correnti d'aria, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.

10. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 29 del presente regolamento.

11. La vendita di cani e di gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati o negli esercizi commerciali a norma di legge, previo rilascio all'acquirente di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell'animale ed

informazioni scritte sulla provenienza dell'animale (allevamento e città di origine) e sugli obblighi di legge e regolamenti.

12. È vietata l'esposizione di animali vivi in tutti gli esercizi commerciali non autorizzati specificamente al commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, negozi in genere).

13. Gli acquari non possono essere collocati in ambienti esposti a forti rumori e a repentini mutamenti di luce.

14. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 17 – Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. E' vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, il maltrattamento di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche o che ledano la dignità degli animali in esse impiegati.

2. In particolare sono sempre vietati nel territorio del Comune:

a) i combattimenti tra animali;

b) l'uso di animali vivi per alberi della cuccagna o per bersagli fissi e simili;

c) le corride;

d) le corse di animali, escluso le gare ippiche svolte nei luoghi autorizzati, purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati;

e) altre manifestazioni simili.

7. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 18 – Pet-therapy: terapie assistite con coinvolgimento di animali in case di riposo / ospedali / scuole.

1. Il Comune riconosce validità alle forme di co-terapia che coinvolgono gli animali per collaborare alla riabilitazione di soggetti affetti da alcune patologie. Il Comune incoraggia nel suo territorio la realizzazione di tali attività, avvalendosi di coppie (operatore umano e operatore eterospecifico) in possesso di adeguata formazione in materia.

2. Nelle case di riposo per anziani e ospedali è permesso l'accesso di animali domestici, previo accompagnamento degli addetti alle iniziative di pet-therapy (pet-partner) e/o dei proprietari degli animali.

3. Il competente Ufficio di Polizia Locale dispone la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo.

4. Il personale addetto alla pet-therapy, o chi conduce l'animale nella casa di riposo/struttura ospedaliera/scuola, dovrà avere la massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.

5. Il Comune riconosce e promuove, altresì, le attività didattico-educative presso le scuole che prevedano la presenza di animali all'interno della struttura, pur sempre accompagnati dal personale addetto alle iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale.

6. A condurre le attività di pet-therapy dovranno essere persone che dimostrino di avere conseguito titolo di studio allo scopo.

7. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di Attività Assistite dagli Animali (AAA) e di Terapie Assistite dagli Animali (TAA) è vietato il coinvolgimento di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.

8. Tutti gli animali coinvolti in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, tra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche, stress psichici o fisici, né

consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.

Art. 19 – Inumazione di animali.

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti, è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso del Sindaco, in terreni privati o in aree individuate allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1774/2002 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio.

2. Il Comune può concedere appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali.

Art. 20 – Destinazione di cibo per animali.

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n.179 del 31 luglio 2002 "Disposizioni in materia ambientale", le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione e colonie feline possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

Art. 21 – Avvertenza.

1. Per quanto non contemplato negli articoli precedenti, si rimanda alla Legge Regionale n.16/2006 "Lotta al randagismo e tutela degli animali da affezione" ed al relativo Regolamento Regionale di attuazione.

Titolo IV – CANI

Art. 22 – Attività motoria e rapporti sociali.

1. Chi custodisce un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

2. I cani custoditi in appartamento devono poter effettuare uscite giornaliere.

3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 24.

4. E' vietato custodire cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra; non dovrà, infine, essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagno d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

5. L'Amministrazione comunale promuove o patrocina iniziative destinate ad informare i proprietari di cani affinché garantiscano ai propri animali un'adeguata attività motoria ponendo in evidenza i rischi connessi, con particolare attenzione ai cani tenuti in appartamento o custoditi in recinto.

Art. 23 – Divieto di detenzione a catena.

1. E' vietato detenere cani legati o a catena oltre il limite di tempo previsto dalla normativa vigente, salvo che momentaneamente per brevissimi periodi e per provate esigenze di sicurezza.

2. In ogni caso la lunghezza della catena deve consentire movimenti adeguati alle esigenze dell'animale.

Art. 24 – Dimensioni dei recinti.

1. Per i cani custoditi liberi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a quanto previsto dalla vigente normativa, fatti salvi i canili pubblici e privati e i rifugi delle associazioni riconosciute, che

devono comunque garantire box adeguati alla taglia e alle caratteristiche del cane secondo quanto dettato dal regolamento attuativo della L.R. 16/2006; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie prevista dalla vigente normativa.

2. I cani devono essere custoditi in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia del cane, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbibile (es.: piastrelle, cemento), antisdrucchiolo, non devono esservi ristagni di liquidi, le feci devono essere asportate quotidianamente. Il box deve essere riparato dai venti dominanti ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale. Il ricovero (cuccia) deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie, deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto.

Art. 25 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo le aree successivamente precisate al comma 4.

2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio o apposita museruola.

3. E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.

4. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

5. In deroga al Regolamento di Polizia Cimiteriale, ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri purché muniti di guinzaglio ed eventuale museruola.

6. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.

Art. 26 – Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature.

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola (con l'esclusione delle razze pericolose), sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.

Art. 27 – Obbligo di raccolta delle deiezioni.

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, comprese le aree di sguinzagliamento per cani di cui al precedente articolo.

3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni. Questa norma non si applica agli animali per guida non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap e da essi accompagnati.

4. I proprietari sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini portarifiuti.

Art. 28 – Accesso negli esercizi pubblici e negli Uffici Comunali.

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici (individuati ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio comunale, fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali in esercizi pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio ed eventualmente la museruola (con l'esclusione delle razze pericolose, che devono avere entrambi), avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

3. Al fine di dare un maggiore servizio alla propria clientela, è facoltà del titolare del pubblico esercizio sia ammettere gli animali al proprio interno sia dotarsi di adeguate soluzioni esterne, delle quali deve essere data semplice comunicazione al Sindaco, avendo cura che la soluzione esterna suddetta garantisca l'animale da pericoli e non consenta la fuga dell'animale stesso.

4. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.

5. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.

Art. 29 – Anagrafe canina – Smarrimento – Rinvenimento – Affidato.

1. Il proprietario, possessore o detentore, anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscrivere all'anagrafe canina il proprio cane entro 15 giorni dall'inizio del possesso o entro quarantacinque giorni dalla nascita.

2. In caso di cessione definitiva, chi cede il cane è tenuto a farne denuncia all'anagrafe canina entro quindici giorni dall'evento. Il nuovo proprietario è comunque tenuto a adempiere agli obblighi di cui al comma 4.

3. Il proprietario, possessore o detentore è tenuto a denunciare all'anagrafe canina la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza entro quindici giorni dall'evento.

4. All'atto dell'iscrizione all'anagrafe canina è eseguita l'identificazione del cane con metodologia indolore. Se per qualsiasi motivo il sistema di identificazione dovesse risultare illeggibile, il proprietario, possessore o detentore è tenuto a provvedere nuovamente all'applicazione del sistema identificativo entro quindici giorni dall'accertamento.

5. La notifica del ritrovamento di un cane al proprietario, possessore o detentore, comporta l'obbligo del suo ritiro entro 5 giorni e del pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le eventuali cure ed il mantenimento presso il canile.

6. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio Veterinario ASL, all'Ufficio di Polizia locale.

7. La scomparsa per qualsiasi causa del proprio cane deve essere comunicata entro 7 giorni all'Ufficio di Polizia locale e al canile sanitario dell'ASL del Comune ove si è verificato l'evento (se esistente il canile).

8. E' fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani applicare al collare dell'animale una medaglietta ben visibile ove sia riportato almeno un recapito telefonico del proprietario o detentore (*).

9. Gli animali non possono essere dati in affidato, anche temporaneo, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.

(*) *N.B. Norma non prevista dalla legge regionale, ma molto utile alla prevenzione del randagismo*

Titolo V – GATTI

Art. 30 – Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat – dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.)

2. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

Regolamento comunale per il benessere degli animali – Linee Guida Pagina 23 di 43 4. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara", anche detto "tutore di colonie feline".

5. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Art. 31 – Proprietà dei gatti liberi.

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio indisponibile dello Stato.

Art. 32 – Compiti dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'Amministrazione Comunale.

1. Il Comune e l'Azienda Sanitaria Locale provvedono, in collaborazione con le Associazioni animaliste ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.

2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria Locale che dalle associazioni di volontariato, che dalle gattare/gattari o da personale addetto dell'Ufficio Diritti Animali appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 33 – Colonie feline e gatti liberi.

1. Le colonie feline sono considerate dal Comune "patrimonio bioculturale" e sono pertanto tutelate. Il Comune, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.

2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dall'Azienda Sanitaria Locale e dall'Ufficio di Polizia locale, con la collaborazione delle Associazioni e/o dei cittadini abilitati. Tale censimento deve essere periodicamente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti sia in merito alle loro condizioni di salute.

3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo ove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con l'Ufficio di Polizia locale, la competente Unità Operativa Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria Locale e la competente Associazione animalista, ed esclusivamente per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie.

4. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi nonché asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione e cura (ciotole, ripari, cucce ecc.).

Art. 34 – Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline e promuove, tramite l'Ufficio Diritti Animali (o, in alternativa, il Referente), corsi di formazione per aspiranti gattari/e, in collaborazione con i servizi Veterinari dell'ASL e con le Associazioni animaliste e protezioniste riconosciute. A seguito dei predetti corsi

verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento e si provvederà all'iscrizione all'apposito albo comunale. Il Comune riconosce altresì l'attività benemerita del cittadino che, anche in maniera episodica, provvede alla cura ed al sostentamento delle colonie feline.

2. I privati e le associazioni di volontariato che intendono gestire una colonia felina devono darne comunicazione al competente Ufficio comunale. Al gattaro/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale; nelle aree pubbliche in concessione deve essere permesso il passaggio, sempre per il medesimo scopo. Il Comune, con apposita segnaletica, provvede a tabellare le colonie di gatti che vivono in libertà al fine di avvisare la cittadinanza che trattasi di aree soggette a protezione e vigilanza da parte dell'Autorità Comunale, nella specie del Comando della Polizia Municipale e degli altri Enti Pubblici preposti.

3. L'accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario che tuttavia, in caso di divieto di accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i/le gattari/e sottopongono e demandano all'Ufficio di Polizia locale ed alle autorità competenti le problematiche individuate, i quali con gli strumenti definiti dalla legge promuoveranno le azioni necessarie.

4. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua.

5. I/le gattari/e potranno rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.

6. Sulle aree pubbliche è permesso il posizionamento di cucce e/o mangiatoie per gatti esclusivamente da parte del personale dell'Ufficio di Polizia locale, in collaborazione con le Associazioni animaliste e con i/le gattari/e. Le suddette cucce e/o mangiatoie devono essere posizionate in modo tale da permettere il passaggio di mezzi di locomozione nelle aree viabili e di carrozzine per disabili sui marciapiedi.

7. E' proibita la rimozione delle cucce e/o mangiatoie di cui al comma precedente da parte dei cittadini.

8. Il Comune, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali da affezione. Si evidenzia ai cittadini che la presenza di persone zoofile che si occupano dei gatti rappresenta garanzia di animali in buona salute e controllati dal punto di vista demografico. Non deve essere operata pertanto alcuna criminalizzazione generalizzata verso chi si occupa dei gatti liberi che hanno trovato il loro habitat in aree condominiali. Si ricorda, inoltre, che il gatto, anche se ben nutrito, resta il principale antagonista dei topi.

Art. 35 – Cantieri.

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline, debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione, ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine l'Ufficio di Polizia locale, d'intesa con l'ASL, potranno collaborare per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.

2. Tale collocazione, di norma, deve essere ubicata in una zona adiacente il cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita ai/le gattari/e, od in alternativa a persone incaricate dalla Pubblica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.

3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

Art. 36 – Custodia dei gatti di proprietà.

1. E' fatto assoluto divieto di custodire i gatti per periodi superiori a quanto stabilito dalla vigente normativa in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione. E' fatto assoluto divieto di custodire i gatti, anche per periodi brevi, in rimesse o cantine. In ogni modo la permanenza del gatto su terrazze e balconi deve sempre prevedere riparo da pioggia, sole, freddo (presenza di adeguata cuccia); devono sempre essere presenti acqua e cibo.

2. I gatti in recinti, box, serragli, locali, devono poter disporre delle superfici minime non inferiori a quanto stabilito dalla legge per ogni esemplare custodito; dalle predette superfici è esclusa l'area di riposo e dei contenitori per gli escrementi. Misure inferiori sono consentite unicamente per i gatti in degenza che devono essere sottoposti a cure veterinarie.

3. I recinti, box, serragli, locali per gatti devono essere muniti di contenitori per gli escrementi e di un'ampia superficie di riposo, nonché oggetti per arrampicarsi e per limare gli artigli.

4. E' sempre vietato tenere i gatti legati con catene, corde o altri mezzi di costrizione.

Titolo VI – RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI

Art. 37 – Modalità di detenzione e misure delle gabbie.

1. Conigli.

I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.

E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.

Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza, altezza e larghezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.

2. Furetti.

Le gabbie per i furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 0,5 m², con un'altezza minima di 80 cm per un esemplare.

E' vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e devono essere loro garantite un numero congruo di uscite giornaliere.

3. Piccoli roditori.

Le gabbie per le cavie, i criceti e per gli altri piccoli roditori devono avere una base minima di 0,24 m², con un'altezza minima di 30 cm, fino a due esemplari, con un incremento di 0,12 m² per ogni ulteriore coppia.

Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso devono garantire all'animale un volume minimo pari a 0,54 m³, con una dimensione di base minima di 0,25 m².

4. Per le specie non indicate è comunque necessario assicurare condizioni di detenzione compatibili con le loro caratteristiche etologiche.

Titolo VII – VOLATILI

Art. 38 – Detenzione di volatili.

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, devono essere preferibilmente tenuti in coppia.

2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre puliti e riforniti.

3. E' vietato tenere volatili legati al trespolo.

4. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.

5. È consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di volatili da cortile. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica e il benessere degli animali. I volatili di giorno devono poter pascolare e razzolare in un' area all'aperto e di notte devono disporre di un ricovero chiuso, contenente abbeveratoio, mangiatoia e posatoio.

6. E' fatto assoluto divieto di:

a) lasciare permanentemente all'aperto, senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;

b) strappare o tagliare le penne, amputare ali o arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche, nel qual caso il medico veterinario che effettuerà l'intervento dovrà attestare per iscritto la motivazione, da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione ad altri; il presente comma non si applica ai Centri di Recupero animali selvatici.

Art. 39 – Dimensioni delle gabbie.

1. La gabbia deve avere dimensioni tali da permettere quantomeno la completa estensione del corpo senza contatto con le pareti e l'estensione alare completa in entrambe le direzioni. Un unico e ben posizionato sostegno può essere adeguato se il volatile può stare in piedi sul sostegno senza che la testa tocchi il soffitto della gabbia e allo stesso tempo la coda non tocchi il fondo della gabbia. In ogni caso due sostegni, uno ad ogni estremità della gabbia, devono essere forniti a tutte quelle specie che preferiscono volare o saltare all'arrampicarsi (come a titolo di esempio i canarini, i fringillidi, ecc.). I sostegni devono essere posizionati in modo da impedire contaminazioni dovute a caduta di escrementi nell'acqua e nel cibo, e anche per prevenire che le code degli uccelli vengano a contatto con il cibo e l'acqua.

2. Escludendo i bisogni specifici di coppie per la riproduzione o uccelli specifici per le caratteristiche individuali, i seguenti sono i minimi spazi necessari per un singolo esemplare.

Le misure si riferiscono allo spazio vitale, escludendo eventuali sostegni ornamenti o spazi sotto la grata del fondo. Le misurazioni dei volatili sono da intendersi dalla punta della coda alla sommità del capo.

Volatili da 20 cm o meno di lunghezza

Grandezza minima gabbia: 27 dm³ (circa 30x30x30 cm)

Esempi: Fringuelli, Canarini, Cocorite, Inseparabili, alcuni piccoli Parrocchetti, ecc.

Volatili da 21 cm a 30 cm

Grandezza minima gabbia: 90 dm³ (circa 45x45x45 cm)

Esempi: piccoli Conuri, Pionus, Calopsitte, ecc..

Volatili da 31 cm a 60 cm

Grandezza minima gabbia: 160 dm³ (circa 50x 65x50 cm)

Esempi: Pappagalli cenerini, specie piccole di Ara e di Cacatoa, Amazzoni, Parrocchetti ecc.

Volatili da 61 cm a 90 cm

Grandezza minima gabbia: 540 dm³ (circa 60x 100x90 cm)

Esempi: Ara, Cacatoa, piccoli Tucani ecc.

Volatili da 91 cm a 115 cm

Grandezza minima gabbia: 1,2 m³ (circa 90x150x150 cm)

Esempi: Ara, grandi Tucani ecc.

3. Quando i volatili vengono tenuti in gruppi, le dimensioni della gabbia devono aumentare per soddisfare i bisogni di tutti gli uccelli. La gabbia deve avere dimensioni tali da permettere al singolo uccello di appollaiarsi comodamente sul sostegno, muovere la coda e allargare le ali senza dover toccare un lato della gabbia o un altro volatile. Nella stessa gabbia è consentita la stabulazione solo di specie compatibili.

Art. 40 – Della popolazione di Columba livia varietà domestica.

1. Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari o dei responsabili i seguenti interventi:

- pulizia e disinfezione delle superfici necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
- interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi.

Ogni intervento dovrà rispettare le regole di non maltrattamento degli animali.

2. Il Comune, in caso di eccessiva proliferazione della popolazione di Colomba Livia, adotterà metodi di controllo incruenti (per esempio, somministrazione di mangime medicato) per contenerne la riproduzione.

Art. 41 – Protezione dei nidi.

1. E' vietato danneggiare o distruggere i nidi degli uccelli durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, fatto salvo per lavori edili autorizzati purché eseguiti in tempi diversi dalla stagione riproduttiva.

2. I nidi di rondine, balestruccio e rondone sono protetti ed è vietata a chiunque la distruzione. Deroghe sono ammesse (in caso di demolizioni, restauri o ristrutturazioni) solo al di fuori del periodo di nidificazione, previa autorizzazione degli Assessorati competenti e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

Titolo VIII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 42 – Ittiofauna.

1. E' fatto divieto di:

- a) lasciare l'ittiofauna in vasche con acqua non ossigenata e a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;
- b) porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
- c) conservare l'ittiofauna viva fuori dall'acqua anche se posta sopra al ghiaccio e/o frigorifero, con esclusione dei molluschi presso gli esercizi commerciali;
- d) vendere o conservare l'ittiofauna viva all'acquirente non immersa nell'acqua;
- e) cucinare e/o bollire vivi l'ittiofauna e/o i crostacei che devono essere soppressi prima di essere cucinati;
- f) tenere i crostacei con le chele legate.

2. Le norme di cui al presente articolo sono da ritenersi valide sia per le attività commerciali o di ristorazione che per i singoli cittadini.

Art. 43 – Detenzione di specie animali acquatiche.

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti preferibilmente in coppia.

Art. 44 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a tre litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati.

2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.

3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 45 – Tartarughe acquatiche.

1. E' fatto obbligo ai detentori di tartarughe acquatiche palustri di origine alloctona di inviare comunicazione di possesso all'Ufficio di Polizia locale.

2. E' fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale o nell'ambiente.

3. Il Comune, tramite l'Ufficio di Polizia locale in base alle comunicazioni di possesso ricevute, attiverà un monitoraggio della situazione, attuando periodicamente opportuni accertamenti intesi ad ottenere l'aggiornamento sulla presenza di tali animali nell'ambito dell'ecosistema urbano, al fine di promuovere gli accorgimenti più idonei per la difesa del patrimonio faunistico.

Titolo IX – EQUIDI

Art. 46 – Equidi.

1. Oltre a quanto previsto al precedente Cap. 3, gli equidi dovranno essere custoditi in ricoveri dotati delle minime dimensioni di seguito riportate:

BOX POSTA

Equidi da corsa 3 m x 3,5 m

Stalloni e fattrice 3 m x 3,5 m

Equidi selezionati da riproduzione

Stalloni e fattrice 3 m x 3,5 m

Equidi selezionati da riproduzione

FTAatgtrliac eg +ra nreddeo (equidi 4 m x 4 m “pesanti” o da traino) 3 3,5 m 2,20 m x 3,5 m

Taglia media (equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche) 2,5 m x 3 m 1,8 m x 3 m

Taglia piccola (equidi di altezza al garrese inferiore a 1,45 m – pony) 2,2 m x 2,8 m 1,6 m x 2,8 m

2. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3,00 m di media (2,50 m per i cavalli di taglia piccola).

3. E' fatto assoluto divieto custodire i cavalli sempre legati in posta.

4. Possono essere concesse deroghe alle predette dimensioni minime nel caso in cui il cavallo disponga giornalmente di spazi ulteriori.

5. Qualora gli equidi siano tenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo (tettoia).

6. La detenzione non conforme ai parametri di cui sopra può essere autorizzata dal Comune su parere dei Servizi Veterinari della ASL, in seguito a motivata richiesta.

7. Gli equidi devono avere sempre acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente (fieno di base e cereali).

8. E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.

9. cavalli tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare una sgambettatura giornaliera.

10. Nelle strutture all'aperto, gli erogatori di acqua devono essere adeguatamente isolati termicamente per evitare il congelamento dell'impianto durante la stagione invernale. E' fatto obbligo di rimuovere eventuali formazioni di ghiaccio.

11. I terreni dei paddock devono essere adeguatamente drenati in modo da non formare grandi pozzanghere o fango e consentire un'adeguata sgambatura agli equini.

12. I puledri non possono essere separati dalle proprie madri prima del compimento del sesto mese di vita.

13. E' vietato mozzare la coda ai cavalli , tagliare loro i peli tattili del muso e delle palpebre, sottoporli a marchiatura “a fuoco”, nonché all'intervento di focatura dei tendini, di nevrectomia e degli interventi che recano menomazioni agli stessi animali.

14. Sono proibiti metodi di doma o di addestramento coercitivi, violenti o traumatici sia di tipo fisico che psichico, sono vietati pungoli o puntali, è vietato somministrare agli equini, o comunque favorirne l'uso, senza la prescrizione medico-veterinaria, farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a

modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.

15. I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati.

16. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

Titolo X – PICCOLA FAUNA

Art. 47 – Tutela della piccola fauna.

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19.09.1979, recepita con Legge 06.08.1981 n. 503, nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21.05.1992, recepita con DPR 08.09.1997 n. 357 e successive integrazioni, nella Legge n. 157/92, e nella L.R 10/08, il Comune tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.

2. Le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tutela sono:

- a. tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi,
- b. tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili,
- c. tutti i mammiferi, ad eccezione di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole , a norma dell'art. 2.2 della Legge 157/92,
- d. tutti i crostacei di specie autoctone,
- e. tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.

E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroterri di specie autoctone.

3. Sono vietate l'uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al precedente punto fatte salve le deroghe previste dalla vigente normativa nazionale e regionale. Oggetto di tutela sono anche le uova e le forme larvali delle specie sopra elencate.

4. Qualora nel territorio di competenza del Comune sussistano popolazioni di anfibi in migrazione, coadiuva e incentiva le operazioni di salvataggio svolte dai servizi di vigilanza ecologica ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2005 n. 9, o da altri soggetti competenti sul territorio, nonché dai volontari delle Associazioni ambientaliste ed animaliste riconosciute.

Titolo XI – ANIMALI ESOTICI

Art. 48 – Tutela degli animali esotici.

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.

2. Il commercio e la detenzione di animali esotici, anche se provenienti da riproduzioni in cattività, appartenenti alle specie di cui legge 19 dicembre 1975 n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973) sono disciplinati dalla Legge 7 febbraio 1992 n. 150.

3. I possessori di animali esotici la cui detenzione non sia vietata sono tenuti a presentare denuncia di detenzione al Comune per il tramite del Servizio veterinario ASL territorialmente competente, allegando alla propria denuncia le certificazioni e gli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975 n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.

4. La denuncia di detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
5. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
6. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.
7. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della unità sanitario locale territoriale competente.
8. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
9. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.
10. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975 n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
11. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria a parere favorevole del servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.
12. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario dell'ASL accertare:
 - a. la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;
 - b. che i ricoveri e/o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.
13. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero.

Titolo XII – PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

Art. 49 – Protezione degli animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici.

1. Il Comune si farà parte attiva affinché nell'ambito del suo contesto territoriale le attività che prevedano l'utilizzo di animali a scopi sperimentali avvengano con tutte le garanzie e le tutele previste dalla normativa vigente (D.lgs 27.1.1992 n. 116 e Circolare 14.5.2001 n.6), con particolare riferimento alla possibilità di intervento dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Comune si adopera affinché le funzioni ad esso demandate di vigilanza e controllo sul territorio siano esercitate in maniera il più possibile efficace e coordinata con le altre Istituzioni Pubbliche preposte.

Art. 50 – Trattamento documentazione relativa ai protocolli di sperimentazione.

1. Le richieste di autorizzazioni all'utilizzo di animali avanzate dagli Istituti e dalle Ditte che operano nel territorio verranno trasferite, raccolte e catalogate dall'Ufficio Diritti Animali (in alternativa: dal Referente per la tutela degli animali) che annualmente redigerà un dossier riassuntivo riguardante:
 - il numero delle richieste,
 - il numero e le specie di animali utilizzati in esperimenti,
 - le tipologie di esperimento,
 - qualsiasi altra informazione ritenuta utile ciò al fine di valutarne l'andamento temporale e procedere eventualmente alla richiesta prevista dall'art. 12, comma 4 della legge 116/92.

Tale dossier verrà sottoposto ad esperti delle diverse discipline che riguardano l'argomento in esame, che ne facciano richiesta al Comune e senza corrispettivo alcuno.

2. Viene garantito il rispetto della normativa sulla privacy.

Art. 51 – Recupero e riabilitazione animali da laboratorio.

1. In virtù di quanto stabilito dal D.Lgs. 116/92, art. 6, comma 3 e ribadito dalla Circolare ministeriale del 14 maggio 2001 n. 6, il Comune incoraggia le iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali utilizzati per la sperimentazione.

2. Gli animali che, secondo il responsabile della ricerca, di concerto con il veterinario responsabile, sono avviabili alla riabilitazione, possono essere consegnati a rappresentanti di Associazioni per la tutela degli animali, in seguito a esplicita richiesta di detti soggetti.

3. Si riconosce altresì la facoltà a tali Associazioni di avvalersi della collaborazione di privati per la sistemazione temporanea e/o definitiva degli animali salvati, fermo restando che l'affido definitivo debba avvenire alla conclusione del percorso riabilitativo e che il buon esito dell'adozione sia monitorato e coadiuvato dall'Associazione.

4. In caso di insuccesso, gli animali verranno ritirati dalle Associazioni suddette.

5. Gli affidatari si assumono la responsabilità di assicurare agli animali, di qualsiasi specie essi siano, le migliori condizioni di vita in accordo con le esigenze etologiche della loro specie, nonché l'opportuno periodo di riabilitazione.

6. Ai laboratori, aziende e ricercatori viene garantita la privacy.

Art. 52 – Allevamenti a fini di sperimentazione / vivisezione.

1. Su tutto il territorio il Comune non autorizza l'apertura di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori di animali a fini di sperimentazione / vivisezione.

2. Su tutto il territorio il Comune non autorizza l'apertura di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori di cani e gatti a fini di sperimentazione / vivisezione.

3. Su tutto il territorio il Comune non autorizza l'apertura di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori di animali a fini di sperimentazione inerente ogni tipo di prodotto commerciale utilizzato per fini estetici o di pulizia della casa e della persona quali saponi, creme, balsami, lozioni, profumi, shampoo, detersivi o altro.

Titolo XIII – CANILI E GATTILI

Art. 53 – Cessione del proprio cane e/o gatto al Comune.

1. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del cane e/o del gatto, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere con sé l'animale, può chiedere al Sindaco l'autorizzazione a consegnarlo temporaneamente o definitivamente presso il canile rifugio convenzionato con il Comune.

2. Nella domanda di cui al comma precedente devono essere indicate la cause che impediscono la detenzione dell'animale e allegati i documenti probatori; il Sindaco si pronuncia sulla domanda entro 30 giorni, indicando la quota di spese di mantenimento a carico del cedente.

3. Nel caso di cessione definitiva, al momento della consegna, il proprietario, possessore o detentore deve sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia all'animale stesso, in modo che l'animale possa essere ceduto a terzi in adozione.

4. In caso di morte del proprietario, ove gli eredi rinuncino alla proprietà dell'animale, il Comune provvede a spese del cedente al ricovero dell'animale presso la struttura convenzionata.

5. La disposizione di cui al comma 4 non è valida nel caso in cui sia stata ereditato l'immobile o appartamento al cui interno o nelle cui pertinenze gli animali vivevano in precedenza, o altro bene di equivalente valore.

6. Nel caso previsto dal comma precedente gli eredi dovranno occuparsi del mantenimento e dell'accudimento degli animali rimasti soli, osservando tutte le disposizioni del presente regolamento; in questo caso l'eventuale rinuncia alla detenzione dell'animale a favore del Comune avviene in forma onerosa e determinata in una cifra pari alla moltiplicazione del periodo di ulteriore vita presunta degli

animali, stabilito dai Veterinari pubblici, per la cifra giornaliera spesa dal Comune al momento della cessione.

Art. 54 – Adozioni e sterilizzazioni.

1. Qualsiasi struttura convenzionata con il Comune che ospiti cani e gatti dovrà facilitarne il più possibile l'adozione da parte di privati; a tale scopo dette strutture dovranno essere aperte al pubblico almeno quattro giorni alla settimana, comprendendo il sabato e la domenica, ed osservare un orario minimo giornaliero di quattro ore di apertura al pubblico. Gli orari e i giorni di apertura devono essere esposti all'ingresso delle strutture.

2. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti possono essere effettuati presso il canile convenzionato con il Comune o presso altre strutture gestite da associazioni animaliste. Per tale pratica l'Ufficio competente per la tutela degli animali adoterà un apposito modulo.

3. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma, è obbligatoria nei canili pubblici e privati convenzionati ad esclusione degli allevamenti iscritti al relativo Albo della Regione.

4. Il Comune provvederà alla sterilizzazione di tutti i cani presenti nel canile convenzionato se, entro 30 giorni dalla data d'ingresso dell'animale, nessuno ne ha reclamato la proprietà. (*)

(*) NB: In base ai commi 3 e 4 dell'art. 53, il Comune si farebbe carico delle spese di sterilizzazione dei cani mantenuti nel canile municipale o convenzionato.

Titolo XIV – CIRCHI EQUESTRI

Art. 55 - Criteri per concessione attendamento nel Comune

1. CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE AREE

I circhi equestri sono ammessi alla utilizzazione delle aree destinate alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante per il periodo stabilito dal Comune (normalmente non superiore a 10 giorni di effettivo spettacolo).

Nella domanda dovrà essere indicato sia il tempo di complessiva permanenza (normalmente non superiore a 30 giorni), comprendente i giorni utilizzati per l'installazione e lo sgombero, sia il periodo di effettivo spettacolo.

Le richieste, in carta bollata e corredate, pena di nullità, di copia del NULLAOSTA ministeriale dell'attrazione e del numero di codice fiscale del richiedente, dovranno essere inviate, tramite lettera raccomandata, all'Amministrazione Comunale.

Le domande dovranno pervenire tra il 120° e 60° giorno antecedente l'inizio del periodo richiesto.

Il Dirigente responsabile assegnerà le Concessioni in ordine cronologico, avendo come riferimento la data di protocollo delle domande pervenute.

In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell'area, o per motivi locali di pubblico interesse, la concessione potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale.

2. DOMANDA

Ogni circo o mostra viaggiante, con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, che intenda svolgere la propria attività nel territorio del Comune è tenuto alla presentazione di idonea richiesta cui allegare:

- a. documentazione che consenta di identificare, con un nome univoco e non sostituibile, il circo, il rappresentante legale, il gestore/gestori, e le attività che vi si svolgono;
- b. documento d'identità del/dei titolare/i dell'impresa corredato da polizze assicurative e di cedole di pagamento, in originale;
- c. elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
- d. elenco degli animali artisti e degli animali da esposizione;
- e. dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;

f. copia del contratto con un consulente e/o dipendente veterinario che sia sempre disponibile e che sia responsabile della salute e del trattamento degli animali per conto del gestore. Il contratto del veterinario deve prevedere:

- 1) l'impostazione di un programma di medicina preventivo;
- 2) la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive e zoonosi;
- 3) l'effettiva presenza e gli interventi di pronto soccorso;
- 4) l'eventualità di pratica dell'eutanasia, se necessario;
- 5) consulenze relative alle caratteristiche degli alloggi ed alle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali;

g. planimetria con data e firma;

h. elenco dettagliato del personale dipendente e consulente (devono essere specificati i dati anagrafici completi e copia del documento d'identità). Per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere elencate: le relative qualifiche professionali, gli eventuali corsi tecnico-professionali frequentati, la data, il luogo e l'istituto presso il quale è stata conseguita la qualifica o frequentato il corso. Si precisa che tutto il personale del circo deve aver conseguito un corso di formazione professionale qualificato relativo alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso) i cui dettagli devono essere inclusi nelle condizioni di rilascio dell'idoneità;

i. piano di emergenza in caso di fuga degli animali ospitati. Il piano di emergenza deve essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali;

j. piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse, tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Dovranno, inoltre, essere indicati i luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati;

k. autorizzazione prefettizia in originale.

3. DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA

Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico, ex art. 8-*sexies* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e secondo i modelli riportati negli allegati al D.M 3 maggio 2001, di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili.

Nel registro devono essere indicati:

1. specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi,
2. data di acquisizione,
3. origine e provenienza,
4. dettagli sulla natura di eventuali malattie o ferite,
5. dettagli sulla eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticati,
6. dettagli sui processi di cura e riabilitazione,
7. effetti del trattamento,
8. eventi riproduttivi e destinazione della prole,
9. diagnosi post mortem.

Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

4. IDENTIFICABILITÀ DEGLI ANIMALI

Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica Cites.

In particolare, tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi:

- a) mappaggio del DNA, applicazione di micro-chip,
- b) esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi,
- c) fotografie.

I certificati di registrazione devono essere custoditi con cura e presentati su richiesta ad ogni ispezione.

Tutti gli animali non adeguatamente marcati, o non contemplati all'atto del rilascio dell'idoneità e successive certificazioni, verranno considerati detenuti illegalmente.

Le strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati. Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità permettere agli animali un comportamento più naturale possibile, al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di atteggiamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

5. TRASPORTO

I metodi di trasporto devono rispettare le normative comunitarie e nazionali vigenti in materia al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati. In particolar modo il personale adibito al trasporto degli animali dovrà essere in grado di fornire, in caso di controllo:

- Autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore,
- Modello tipo 1 (All. III, Capo I, Reg. 1/2005),
- Certificato di idoneità dei conducenti (art. 6, punto 5) – (art. 37) per il trasporto di equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame,
- Modello 4 per il trasporto nazionale di bovini, suini, equidi, ovini e caprini (D. Min. Sal.16/05/2007 che modifica D.P.R. 317/96).

6. PULIZIA, DISINFEZIONE ED AREA PER L'ISOLAMENTO DI ANIMALI MALATI

Ogni struttura deve disporre sia di un corretto ed adeguato piano di pulizia e disinfezione dei luoghi adibiti al mantenimento degli animali, sia di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie.

In particolare, le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti interni ed esterni, inclusi eventuali roditori nei locali della struttura. A questo scopo le gabbie devono essere realizzate in maniera tale da garantire un buon drenaggio.

7. CRITERI PER IL COLLOCAMENTO DEGLI ANIMALI IN STRUTTURE ATTIGUE

In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali e soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore.

La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

8. ESIBIZIONI AL DI FUORI DELLA STRUTTURA

Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

9. SOMMINISTRAZIONE DEL CIBO

Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie.

Tale cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti.

Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali. La dieta deve essere completa e ben bilanciata.

Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc..) per l'alimentazione degli animali anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna.

In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quella la cui fisiologia comporta esigenze diverse.

I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acque, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

10. LIMITAZIONI AL PARCO ANIMALI

Il 10 maggio 2000 la Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente ha emanato le linee guida di indirizzo per il mantenimento degli animali detenuti presso circhi e mostre itineranti, poi integrate in data 19 aprile 2006 con prot. DPN/10/2006/11106, al fine di aggiornare i criteri ivi contenuti rendendoli più aderenti alle necessità di tutela del benessere animale e degli operatori del settore.

Nel suddetto documento la Commissione Scientifica CITES sottolinea come, nei confronti di alcune specie animali in particolare, per le quali comunque sia vincolante la nascita in cattività, il modello di gestione risulti incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti. Pertanto, in linea con quanto enunciato dalla Commissione Scientifica CITES, l'Amministrazione Comunale ritiene doveroso proibire, all'interno del proprio territorio, l'utilizzo e l'esposizione di quegli animali per cui ne sia stata giudicata la detenzione palesemente incompatibile con strutture circensi e di spettacolo viaggiante e, nella fattispecie: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci.

Per quanto attiene alle specie non oggetto di divieto, si stabiliscono i requisiti minimi delle strutture di detenzione (dimensioni e altre caratteristiche) necessari a soddisfare, per quanto possibile, le necessità dei singoli individui secondo la loro specie. Il rispetto dei requisiti minimi è considerato una condizione necessaria ad evitare il reato di maltrattamento di animali.

Camelidi

Questa famiglia comprende nella Regione Palearctica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella Neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), copostipide dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama giama*) che sono forme domestiche.

Strutture interne.

Dimensioni: 3 m x 4 m per ogni individuo.

Terreno: lettiera e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

Strutture esterne.

Dimensioni: lo spazio minimo deve essere di 300 m² fino a 3 esemplari (50 m² per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 m² fino a 3 esemplari (25 m² per ogni animale in più).

Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

Altri fattori.

Strutture interne ed esterne: gli animali non devono essere legati a pali.

Tutte le specie sono resistenti al freddo e possono essere tenute all'esterno per tutto l'anno. I ricoveri e i ripari non riscaldati devono comunque essere sufficientemente grandi da permettere a tutti gli animali di sdraiarsi contemporaneamente.

I maschi possono talvolta avere manifestazioni aggressive e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme.

In generale non possono essere tenuti insieme se non in piccoli gruppi o, meglio, a coppie.

Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini.

Spettacoli: tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca, purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

Alimentazione: sono tutte specie erbivore e pertanto devono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

Zebre

Strutture interne.

Dimensioni: 12 m2 per animale.

Clima: protezione dalle correnti d'aria e temperatura stabile sempre sopra i 12°C.

Terreno: Lettiera con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

Strutture esterne.

Dimensioni: 150 m2 fino a 3 esemplari (25 m2 per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

Terreno: deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia.

Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Altri fattori.

Strutture interne: gli animali non devono essere legati a pali.

In caso di temperature esterne sotto i 12 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti in cui la temperatura sia di circa 12 °C.

Titolo XV- ARTROPODI

Art. 56 – Tutela degli artropodi.

1. Constatato che alcuni insetti sono parte fondamentale non solo dell'equilibrio ecologico del territorio, ma anche del patrimonio culturale e storico della città e sono segnalati ai cittadini ed agli educatori perché siano rispettati e si rafforzi la consapevolezza della loro importanza, in giardini, ville storiche e parchi è particolarmente tutelata la presenza di tutti gli animali invertebrati ad eccezione di infestazioni nocive alle specie vegetali o animali, autorizzate dal competente Ufficio comunale per la tutela degli animali (o Referente). Il Comune curerà con attenzione la preservazione delle aree, delle essenze e delle piante di cui questi insetti hanno particolare necessità.

Titolo XIV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57 – Sanzioni.

1. Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia ed in particolare quanto già previsto dalla Legge 20/07/2004 n. 189 di modifica del codice penale:

a. per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8 (commi da 1 a 5), 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 36, 37, 42, 46 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00;

b. per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8 (comma 6), 13, 14, 23, 24, 25, 26, 28, 29 (commi da 7 a 9), 34, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 200,00;

c. per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 29 (commi da 1 a 6) si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 21 della legge regionale 16/2006.

2. Le modalità di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative saranno applicate ai sensi del Capo I della L. 689/81. In caso di recidiva anche non specifica, si applica il doppio della sanzione, sempre nei limiti di quanto previsto dalla l. 689/91.

3. Nei casi previsti dalla L. 689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché – ove prescritto o, comunque, ritenuto necessario – dell'animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. La restituzione dell'animale al proprietario sarà subordinata alla eliminazione della causa oggetto del sequestro.

4. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato,

comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.

5. Nel caso in cui le violazioni del presente Regolamento costituiscano ipotesi di reato, gli enti accertatori comunicano, senza indugio, l'informativa all'Autorità Giudiziaria.

6. Nel caso in cui non si faccia luogo al procedimento penale o questo abbia si concluda con l'insussistenza dell'ipotesi di reato, gli accertatori applicheranno la sanzione amministrativa.

7. Al fine di assicurare una corretta e puntuale applicazione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio competente per la tutela degli animali, in collaborazione con la Polizia Locale, provvede alla redazione ed alla diffusione capillare, con periodicità almeno annuale, di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

Art. 58 – Utilizzo degli introiti delle sanzioni.

1. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente articolo è del Comune in cui si verifica l'infrazione.

2. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo dovranno essere acquisiti al bilancio comunale e destinati ad attività inerenti la tutela degli animali.

3. All'entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune si impegna ad aprire i corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 59 - Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali e delle altre Associazioni riconosciute, nonché in generale tutti gli ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e gli Enti ed Organi preposti al controllo.

2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento è creato dal Comandante della Polizia Municipale il Nucleo Tutela Animali – Polizia Municipale formato da personale appositamente e periodicamente aggiornato su etologia e legislazione, che opera in sinergia con l'Ufficio Diritti Animali ed in collaborazione con le Associazioni riconosciute di volontariato animalista.

Art. 60 – Danni al Patrimonio Pubblico.

1. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del Patrimonio Pubblico in conseguenza di una carente sorveglianza dei propri animali, l'Amministrazione Comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato.

Art. 61 – Collaborazione con Associazioni.

1. Per particolari problematiche non contemplate dal presente Regolamento potranno, per i singoli casi, essere consultate le Associazioni animaliste, protezionistiche ed ambientaliste riconosciute ed operanti sul territorio a livello nazionale e locale.

Art. 62 – Integrazioni e modificazioni.

1. Il presente Regolamento potrà essere successivamente modificato od integrato al fine di uniformarlo ad eventuali future normative provinciali, regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali d'affezione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 63 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.